

# GIUDICI POPOLARI

Il **Giudice Popolare** è il Cittadino italiano che viene chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la **Corte di Assise** e la **Corte di Assise di Appello**, partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.

[Cos'è](#)

[A chi si rivolge](#)

[Requisiti](#)

[Accedere al servizio](#)

[Cosa serve](#)

[Costi e vincoli](#)

[Tempi e scadenze](#)

[Dove rivolgersi](#)

[Modulistica](#)



[Cos'è](#)

In ogni Comune, una Commissione convocata dall'Ufficio Elettorale predispone ogni due anni, negli anni dispari, gli elenchi dei Cittadini residenti nel territorio in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nella Corte di Assise e nella Corte di Assise di Appello.

L'ufficio di Giudice Popolare è a carattere **obbligatorio**.

Riferimento normativo – Legge n. 287 del 10-04-1951.

La gestione dell'Albo e delle convocazioni dei Giudici sono di competenza della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello. La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.

[A chi si rivolge](#)

Tutti i Cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che siano in possesso degli idonei requisiti, se non già iscritti negli albi definitivi, possono iscriversi nei rispettivi elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e/o di Corte di Assise di Appello.

[Requisiti](#)

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

**Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:**

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**Sono dispensati dall'ufficio di Giudice Popolare per la durata della carica:**

- i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- i membri del Parlamento;
- i Commissari delle regioni;
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
- i Prefetti delle province.

**[Accedere al servizio](#)*****Aggiornamento degli Elenchi***

Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con *pubblico manifesto*, invita i Cittadini che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari della Corte di Assise e/o della Corte di Assise di Appello. La domanda d'iscrizione deve essere presentata entro il mese luglio.

Una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco e da 2 Consiglieri comunali), convocata dall'Ufficio Elettorale, aggiorna le liste, verificando il possesso dei requisiti prescritti dalla Legge, e predispone, entro il mese agosto, l'elenco dei nuovi iscritti.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati:

- l'elenco per i Giudici Popolari di Corte di Assise;
- l'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello.

Tali elenchi sono trasmessi al Presidente del Tribunale di Treviso (entro il 10 settembre) che (entro il 30 settembre convoca la Commissione mandamentale, la quale procede all'unificazione degli elenchi pervenuti dai Comuni compilando (entro il 30 ottobre):

1. l'elenco di tutte le persone che in quel territorio (mandamento) hanno i requisiti per assumere l'incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise;
2. l'elenco di tutte le persone che in quel territorio (mandamento) hanno i requisiti per assumere l'incarico di Giudice Popolare nelle Corti di Assise di Appello.

Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione Circondariale mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante affissione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, presso la Cancelleria della Corte di Assise.

Ultimata la pubblicazione, gli estratti degli elenchi pubblicati vengono restituiti al Tribunale (entro il 1° dicembre), muniti della relativa nota di pubblicazione.

Infine, appena perverranno dal Tribunale, i Comuni procedono alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'estratto dell'Albo definitivo ed affissione del relativo manifesto.

I Cittadini che desiderano essere iscritti all'Albo dei Giudici Popolari **possono farne richiesta**, compilando l'apposito **modulo** che deve essere consegnato *entro il 31 luglio p.v.*, corredato di documento d'identità in corso di validità, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cordignano (TV) o inviato via e-mail all'indirizzo: [posta@comune.cordignano.tv.it](mailto:posta@comune.cordignano.tv.it)

### ***Cosa si ottiene***

Iscrizione all'Albo dei Cittadini in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare.

### **Dove rivolgersi**

#### **UFFICIO ELETTORALE – Resp. BARBIERI Dott. Davide**

Via Vittorio Veneto, 2

31016 – Cordignano (TV)

Telefono: 0438 779734

Mail: [posta@comune.cordignano.tv.it](mailto:posta@comune.cordignano.tv.it)

### ***Costi***

Ai Giudici Popolari spetta un compenso stabilito per legge per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

### ***Vincoli***

L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. Se un Cittadino chiamato a prestare servizio come Giudice Popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di Appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.

Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni, stabilite dalla legge, nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

### **Tempi e scadenze**

Le iscrizioni all'Albo dei Cittadini idonei a svolgere l'incarico di Giudice Popolare vengono aperte **ogni 2 anni** (negli anni dispari). L'iscrizione agli elenchi è permanente.

È possibile inviare la richiesta di iscrizione all'Albo al Comune di residenza **entro la fine di luglio** dell'anno dispari in cui vengono aperte le iscrizioni.

### **Modulistica**

 [Richiesta iscrizione Albo Giudici Popolari.pdf](#)